

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4030

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, CALVI, MURINEDDU,
MACONI, PIZZINATO, PILONI, PAPPALARDO, BONAVITA,
LARIZZA, MICELE, CAZZARO, GAMBINI e BARRILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1999

—————

Norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di superare una situazione di evidente ingiustizia ai danni di coloro che, dipendenti di un'impresa di autotrasporto, svolgono l'attività di conducenti nel caso di trasporto di merci pericolose.

Ai sensi dell'articolo 168 del nuovo codice della strada (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi), infatti, a coloro che svolgono l'attività di conducenti sono comminate sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, e finanche l'arresto, per l'inosservanza delle prescrizioni previste, anche quando i responsabili di tali violazioni non possono che essere, a causa del ruolo ricoperto, coloro che all'interno dell'impresa dirigono l'attività di trasporto o i titolari dell'impresa stessa.

L'articolo 168, infatti, stabilisce sanzioni nei confronti di «chiunque circola» o di «chiunque trasporta», violando quanto sta-

bilito dalla legge e dai decreti ministeriali in attuazione della stessa. È evidente però che l'obbligo di osservare le prescrizioni relative «all'etichettaggio, all'imballaggio», alla «dotazione di particolari attrezzature ed equipaggiamenti», alle «licenze ed ai permessi di trasporto per le merci che presentano pericolo di esplosione e per i gas tossici» non può che essere a carico dei titolari dell'impresa o dei responsabili della attività di trasporto.

Si ritiene quindi equo ed opportuno modificare l'articolo 168 del nuovo codice della strada nel senso di comminare le sanzioni previste ai titolari dell'impresa (da cui dipende l'attuazione delle prescrizioni stabilite di volta in volta dai decreti ministeriali) o, nel caso in cui essi abbiano ottemperato alle prescrizioni, a coloro che all'interno dell'impresa dirigono l'attività di trasporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da «è punito» fino alle parole «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni».

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Quando il trasporto di merci pericolose si svolge nell'ambito delle attività delle imprese di autotrasporto, le sanzioni di cui al comma 7, al primo periodo del comma 8 e al primo periodo del comma 9 sono comminate ai titolari dell'impresa o a coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora i titolari dell'impresa dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate anche al conducente».

